



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 5071

li 13 marzo 2012

## **ORDINANZA N. 41 del 13.03.2012**

**OGGETTO:** *Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale.*  
*Divieto alle attività commerciali di utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. Divieto di utilizzo in occasione di feste pubbliche e sagre di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.*

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

- **che** la Legge Finanziaria 2007, art. 1 comma 1130, 1131, 1132 promuove l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- **che** tali criteri sono fissati dai seguenti standard europei: UNI EN 13432; EN 14995;
- **che** il Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006, recante "norme in materia ambientale" nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono tra l'altro le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;
- **che**, anche al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore del commercio al posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale al fine di rendere più efficienti ed efficaci le attività previste dal Piano Comunale di raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto per quello che concerne i conferimenti della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani presso i siti di trattamento finale;
- **che** un recente rapporto dell'UNEP (Agenzia per la protezione dell'Ambiente delle Nazioni Unite) sull'inquinamento marino ha evidenziato la grave situazione riscontrata in ogni area geografica e lo stesso segretario generale dell'Unep, Achim Steiner, ha esplicitamente sollecitato provvedimenti di divieto dell'utilizzo di shopper non biodegradabili;

**DATO ATTO** che con Ordinanza Sindacale n.46 del 07/03/2008 è stato approvato il "Piano Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti urbani" in ossequio dell'O.P.C.M. n.3639 dell'11/01/2008;

#### **VISTO :**

- Il Decreto Legislativo n° 152 del 3.04.2006, in particolare degli articoli da 177 a 266
- l'art. 50 del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267;

### **ORDINA**

#### **A decorrere dal 02 maggio 2012 :**

1. a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale il divieto di utilizzare stoviglie non recuperabili monouso (bicchieri, piatti e posate) nonché bottiglie di plastica per la somministrazione di cibi, di acqua e di altre bevande. Detto divieto non si applica:



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI SALERNO

- alla vendita di cibi e bevande destinate all'asporto;
- agli esercizi con punti vendita mobili;
- agli esercizi pubblici in possesso di autorizzazione sanitaria che li obbliga alla somministrazione in contenitori monouso;

2. Il divieto di utilizzo, in occasione di feste pubbliche e sagre, di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.

### AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. **25,00=** ( venticinque/00) ad €. **500,00=** ( cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.

Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.

### AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Salerno previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

### DISPONE


che la presente Ordinanza sia:

- resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- rimessa alla Prefettura di Salerno , al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio, al Commissario di polizia di Stato di Nocera Inferiore, all'Ufficio dell'ASL di Salerno 1, al Comando di polizia Municipale del Comune di Castel San Giorgio.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Funzionario del 7° Settore – Manutenzioni e Servizi Tecnici, Geom. Mario Zappullo.

Gli Agenti tutti della Forza pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Castel San Giorgio, lì 13 marzo 2012



**IL SINDACO**  
**Dott. Francesco LONGANELLA**